



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE – DRG

Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'AQUILA

Tel. 0862.3633558-363304-363453-363458

drg@regione.abruzzo.it

L'Aquila, li 28/02/2017

Ai Direttori Regionali

Ai Responsabili dei Servizi Autonomi

Ai Dirigenti dei Servizi

LORO SEDI

OGGETTO: Prime indicazioni sull'accesso civico generalizzato.

Come è noto, il decreto legislativo n. 33/2013 è stato significativamente modificato dal d.lgs. 97/2016. Tra le novità introdotte dal decreto di revisione merita una particolare attenzione la previsione di una nuova tipologia di accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni: il diritto di Accesso Civico Generalizzato (articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013).

Nella sezione Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Accesso civico del sito istituzionale della Regione, è fruibile la Guida Operativa all'Accesso Civico Generalizzato e la relativa normativa.

Considerata la portata generale e innovativa dell'istituto, con la presente nota si forniscono alcune prime indicazioni finalizzate a diffondere la conoscenza di tale nuova tipologia di accesso e ad individuare le prime misure organizzative per dare attuazione alle richieste di accesso civico generalizzato, che già iniziano a pervenire, in attesa di un successivo intervento più dettagliato.

Il diritto di accesso civico generalizzato è il diritto attivabile da chiunque, non essendo condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ad accedere ai dati, informazioni e documenti detenuti dall'Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013; inoltre, l'istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione.

Tale tipologia di accesso incontra soltanto due limiti:

- a) da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati dall'articolo 5 bis, commi 1 e 2, che comporta la necessità di individuare sempre la presenza di eventuali controinteressati a cui dare comunicazione dell'accesso;
- b) dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni all'esercizio del diritto in oggetto (articolo 5 bis, comma 3).

Occorre sottolineare che la nuova tipologia di accesso non sostituisce quelle già esistenti, che quindi permangono, ma vi si affianca. **Accanto all'accesso generalizzato permangono dunque:**

- **l'accesso civico "semplice"**, circoscritto ai soli documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, quale rimedio alla mancata osservanza di tali obblighi, (art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013);



GIUNTA REGIONALE

- **l'accesso agli atti (o accesso "documentale")** previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui esercizio presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e la cui istanza non può essere preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni;

La ratio della riforma è quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. La novella ha portato quindi un rovesciamento della precedente prospettiva introducendo uno strumento nuovo (basato sul modello anglosassone "FOIA" - Freedom of Information Act) e complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente, ovvero uno strumento finalizzato a garantire la libertà di essere informato di ciascun cittadino su dati, informazioni e documenti detenuti dalla P.A., senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente. Secondo questa nuova configurazione, la trasparenza diventa dunque regola generale, mentre sono eccezioni la riservatezza e il segreto.

La disciplina dell'accesso civico generalizzato è contenuta negli articoli 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013.

A livello operativo, l'Autorità nazionale anticorruzione ha emanato lo scorso 28 dicembre delle specifiche Linee guida, con le quali definisce i casi in cui il diritto di accesso civico generalizzato non può essere esercitato (esclusioni) e precisa i limiti e le modalità dell'esercizio di tale tipo di accesso. Tra le altre indicazioni, l'ANAC raccomanda alle amministrazioni di: adottare una disciplina, anche nella forma di regolamento, sugli aspetti procedurali per esercitare l'accesso generalizzato e per fornire un quadro organico e coordinato degli ambiti applicativi delle diverse tipologie di accesso; attuare soluzioni organizzative, per rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso; nonché istituire un registro delle richieste pervenute, al fine di consentirne il monitoraggio.

Nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Regione (PTPC) 2017/2019 in corso di predisposizione, sarà prevista la pubblicazione di un "registro degli accessi" che possa fungere da raccolta organizzata delle diverse richieste, contenente, per ciascuna istanza, l'oggetto, la data e il relativo esito, nonché l'indicazione dei documenti, dati o informazioni per cui è stato consentito o anche solo richiesto l'accesso.

In questa fase iniziale di attuazione dell'accesso civico generalizzato, nelle more dell'adozione di specifici provvedimenti, si ritiene opportuno fornire le seguenti prime indicazioni e informazioni:

- l'istanza di accesso civico generalizzato deve identificare i dati, le informazioni e i documenti richiesti; non è pertanto ammissibile una istanza generica o meramente esplorativa o che richieda all'Amministrazione di formare, raccogliere o procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso, in quanto ciò altererebbe lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative a discapito del buon funzionamento dell'Amministrazione stessa;
- a differenza dell'accesso civico semplice, l'istanza di accesso civico generalizzato non va presentata al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, ma all'ufficio competente (che detiene i dati, le informazioni o i documenti da fornire) o all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP). In quest'ultimo caso occorre che l'URP inoltri l'istanza tempestivamente agli uffici competenti detentori dei dati, delle informazioni o dei documenti, in quanto i termini del procedimento di accesso decorrono dalla presentazione della richiesta da parte dell'interessato;



GIUNTA REGIONALE

- a questo proposito, considerato che le istanze fin qui pervenute sono state presentate nella forma di semplici e-mail dirette all'Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP, si ritiene essenziale che la struttura competente possa essere individuata con precisione, nel dubbio meglio inoltrare l'istanza a più strutture contemporaneamente. La struttura cui inoltrare l'istanza deve essere, di norma, individuata a livello di Servizio piuttosto che di Dipartimento;
- l'ufficio detentore del dato, informazione o documento oggetto dell'istanza, a sua volta è tenuto ad informare, inoltrando copia dell'esito fornito: all'Ufficio del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, presso la scrivente Direzione, al fine di consentire allo stesso di predisporre una prima raccolta delle istanze di accesso generalizzato, nelle more della creazione di un registro ufficiale;
- si richiede di comunicare, pertanto, l'esito e la natura di eventuali istanze che siano già pervenute agli uffici, al fine di consentire una corretta raccolta dei dati;
- l'ufficio detentore è tenuto, inoltre, a informare il RTPC sull'esito delle richieste di accesso generalizzato per consentirgli una piena conoscenza del procedimento in corso, e questo in considerazione non soltanto dell'implementazione dei dati del suddetto registro, ma anche in forza del potere attribuito al Responsabile della prevenzione della corruzione di riesaminare le istanze di accesso generalizzato, su richiesta dell'istante, in caso di diniego dell'accesso, ovvero su richiesta del controinteressato in caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la sua opposizione (articolo 5, commi 7 e 9).

Restano ferme le procedure e le modalità per:

- l'accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 e della legge regionale 7/2000;
- l'esercizio del diritto di accesso civico semplice, previste dall'articolo 5 del d.lgs. 33/2013.

Per quant'altro attiene alla disciplina generale dell'esercizio dell'accesso civico generalizzato, si rinvia a quanto contenuto negli articoli 5 e 5 bis del d.lgs. 33/2013 e nelle succitate linee guida dell'ANAC.

Nel raccomandare una puntuale applicazione delle disposizioni in esame, si chiede ai Dipartimenti/Servizi autonomi della Regione di darne adeguata diffusione ai propri uffici.

Ringraziando per la collaborazione, gli Uffici del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Avv. Cristina Gerardis)

Firmato digitalmente